

## LE LAVORAZIONI CONTO TERZI CONTEMPLANO ANCHE LA FORNITURA DEL PRODOTTO



In generale tutti i lavoratori che prestano servizi presso terzi possono fornire, assieme al servizio, il mezzo necessario alla esecuzione del lavoro che devono svolgere.

Questa è una situazione incontrovertibile perché impedirla significherebbe rendere molto difficoltosa se non impossibile la realizzazione del servizio e quindi una serie funzioni di pubblica utilità. È il caso per esempio del pittore che viene chiamato a rinfrescare le pareti di casa o del meccanico che deve cambiare il lubrificante di una vettura, ma è anche il caso delle aziende che forniscono i servizi di lavorazione dei terreni e di distribuzione degli agrofarmaci.

Anche da un punto di vista fiscale è ammessa la fatturazione del servizio compreso il prodotto che serve per la realizzazione del servizio stesso. Si potrebbe configurare il caso di un'elusione fiscale nel caso l'imposta sul valore aggiunto fosse inferiore per il prodotto piuttosto che per il servizio.

Nel caso della fornitura degli agrofarmaci il problema non si pone perché l'IVA è la stessa, sempre il 10%.

In quest'ultimo settore però, vi è una complicazione che è costituita dal patentino per l'acquisto degli agrofarmaci. Fino ad ora il patentino ha riguardato solo una parte delle vendite degli agrofarmaci, i T+, T, Xn dal 26 novembre 2015 riguarderà tutti.

Spieghiamo che si tratta di una complicazione perché si vogliono fare delle interpretazioni di una norma che poteva essere scritta con maggiore precisione.

Per spiegarci partiamo dalle origini e dal fatto che ci troviamo nella terra di mezzo e cioè nella fase di passaggio da una norma ad un'altra.

Il DPR 290/2001 aveva definito l'autorizzazione (patentino) all'acquisto, stabilendo che l'acquirente di agrofarmaci doveva essere in possesso dell'autorizzazione all'acquisto. Era una definizione poco corretta che non era nemmeno allineata con altre normative, in particolare quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Infatti, non necessariamente l'acquirente al quale vengono intestate le fatture, è colui che ritira e successivamente gestisce/utilizza il prodotto. Provate ad immaginare una società per azioni che gestisce, tra le altre attività, anche un'azienda agricola. E' pensabile che l'amministratore

delegato della società richieda per sé il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto degli agrofarmaci? La risposta è ovvia ma come lo è anche per quelle aziende agricole il cui titolare svolge un lavoro principale diverso da quello agricolo o il pensionato che continua a gestire il proprio terreno. Nella pratica, pertanto, è sempre stato consentito che il ritiro e l'utilizzo del prodotto fossero persone diverse dall'acquirente in senso stretto, purché munite dell'apposito patentino.

D'altra parte questo è in accordo con i principi sui quali si basa la norma sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (dlgs 81/2008) secondo cui il datore di lavoro è responsabile della realizzazione del sistema della sicurezza e di tutte le iniziative che questo comporta, compresa la formazione dei dipendenti. Quindi il datore di lavoro si deve preoccupare che i propri dipendenti o le imprese che eseguono i lavori nella propria azienda abbiano la formazione adeguata alla gestione e all'impiego degli agrofarmaci.

Con la nuova normativa la situazione è più chiara perché il "patentino dell'agricoltore" non è più definito solamente autorizzazione all'acquisto ma autorizzazione all'acquisto ed utilizzo, pertanto il rivenditore che dovrà registrare la singola vendita, annoterà assieme ai dati del prodotto anche il patentino di acquisto ed utilizzo di colui ha le competenze tecniche per la gestione e l'utilizzo che non è necessariamente la persona/società alla quale è intestata la fattura.

In conclusione può il contoterzista acquistare un prodotto e applicarlo nell'azienda agricola di un proprio cliente. Da quanto detto sopra lo può fare ma deve garantire la tracciabilità del prodotto che è un aspetto, già previsto nel DPR 290/2001, e ribadito nella nuova normativa (dlgs 150/2012 e decreto 22 gennaio 2014)). Questo significa che deve mantenere un registro di carico e scarico sul quale devono essere annotati i prodotti acquistati (data, prodotto, quantità) e i prodotti venduti (data, prodotto, quantità, cliente); in fattura dovrà mantenere separato il servizio dal prodotto fornito di cui dovrà indicare nome commerciale, quantità e prezzo. Inoltre il magazzino dovrà essere adeguato alle norme minime di sicurezza per garantire la perfetta pulizia, quindi pareti e pavimento lavabili, la sicurezza antincendio, sistemi di allarme per allertare le autorità nel caso di incidente, sistema anti-intrusione perché al magazzino possa accedere solo personale formato, un sistema per prevenire che residui di prodotto finiscano nelle fognature ecc.

Esistono le sanzioni? Sì e vanno ricercate nelle norme sulla sicurezza alimentare nelle quali rientra questa attività.